



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Affisso all'Albo Pretorio dell'Ente
dal 16/05/2014 al 31/05/2014

L'Incaricato
M. B. Blau

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N.

13/2014

OGGETTO: Approvazione schema di addendum alla Convenzione del 06/04/2010 sottoscritta tra l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia ed il Comune di Poggiorsini per la realizzazione di un Centro di prima accoglienza e di ospitalità dei visitatori del Parco presso "Masseria Filieri".

L'anno duemilaquattordici il giorno OTTO del mese di MAGGIO presso la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia in Gravina in Puglia alla Via Firenze n. 10,

Il Presidente

Cesare Veronico, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente DEC/GAB/56 del 15 marzo 2012, assistito dal Direttore f. f. dell'Ente Fabio Modesti.

CONSIDERATO che in data 06.04.2010 l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia ed il Comune di Poggiorsini hanno sottoscritto una convenzione "per la realizzazione di un centro di prima accoglienza e di ospitalità dei visitatori del Parco presso "Masseria Filieri";

CONSIDERATO che la convenzione prevede l'impegno dell'Ente Parco "a finanziare con risorse proprie il progetto di recupero della "Masseria Filieri" ... per un importo non superiore a € 1.200.000,00, sul proprio Bilancio di Previsione 2010" e l'impegno del Comune di destinare "l'immobile "Masseria Filieri", individuato in premessa, a centro d'informazione, di prima accoglienza e di ospitalità dei visitatori del Parco Nazionale dell'Alta Murgia..." affidando "i lavori di recupero dell'immobile sopra specificato, previo espletamento di gara d'appalto ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006, sulla base di un progetto preliminare appositamente redatto dai tecnici di cui alla lettera successiva ed approvato dalla Giunta Comunale, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione";

CONSIDERATO che con deliberazione di G.C. n. 34 del 20.04.2010, il Comune ha provveduto alla nomina di cui all'art. 2 lett. c) e d) della convenzione attenendosi alle indicazioni fornite dall'Ente Parco con la nota prot. n. 1004 del 15.04.2010 e che con deliberazione di G.C. n. 52 del 22.07.2010, ha approvato il progetto preliminare dei lavori di "recupero funzionale" della Masseria Filieri, così come trasmesso dall'Ente Parco con la nota prot. n. 2068 dell'8.07.2010;

CONSIDERATO che il Comune ha conseguentemente indetto ed espletato la gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori e relativa progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 (appalto integrato di lavori pubblici) e che con determinazione n. 48 del 03.04.2012 e successiva di rettifica n. 135 del 12.11.2012 del Responsabile del Settore III, il Comune ha aggiudicato in via definitiva i lavori e la progettazione definitiva ed esecutiva alla impresa "Apulia s.r.l.";

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2176 del 20.07.2012, in adempimento a quanto previsto dall'art. 2, lett. d) della convenzione, il RUP ha chiesto all'Ente Parco di comunicare i nominativi del



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Direttore dei Lavori e/o dell'Ufficio di direzione lavori, nonché del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

CONSIDERATO che è stato sottoscritto del contratto di affidamento dei lavori rep. n. 615 del 15.11.2012 tra il Comune di Poggiorsini e l'impresa aggiudicataria;

CONSIDERATO che il Comune di Poggiorsini ha trasmesso il progetto definitivo/esecutivo alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Bari, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza e che la Soprintendenza, con nota acquisita al protocollo comunale al n. 1486/2013, ha comunicato l'approvazione di quanto previsto in progetto con l'unica condizione che gli *"spazi esterni attigui alla struttura architettonica non vengano pavimentati con betonelle, bensì con materiale della tradizione locale in pietra calcarea"*;

CONSIDERATO che nelle more dell'espletamento delle procedure di legge per la predisposizione della progettazione esecutiva, e per il rilascio delle autorizzazioni propedeutiche all'avvio dei lavori, l'Ente Parco ha sollecitato il Comune di Poggiorsini alla trasmissione degli elaborati progettuali e di quelli relativi alla sicurezza che sono stati inviati in data 11/03/2013;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione inviata, l'Ente Parco ha ravvisato rilevanti criticità negli elaborati progettuali forniti dalla ditta vincitrice dell'appalto, rappresentandole al Comune di Poggiorsini ed al RUP con nota prot. n. 1462 dell'08/04/2013. Nella stessa nota si comunicava altresì l'avvio del procedimento di contestazione ai sensi dell'art. 4 della convenzione del 06/04/2010;

CONSIDERATO che in data 17/04/2013 il Sindaco del Comune di Poggiorsini ha inoltrato all'Ente Parco una nota finalizzata a discutere della questione in un incontro poi avvenuto alla presenza del Presidente dell'Ente Parco, del Direttore e dei funzionari del Servizio tecnico dello stesso Ente e che le risultanze della corrispondenza intercorsa e dell'incontro tra le parti non hanno condotto ad una soluzione condivisa della problematica, sebbene voluta e tentata da ambo le parti, l'Ente Parco si è visto costretto a comunicare la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 4 della convenzione del 06/04/2010, con nota prot. n. 2586 dell'11/06/2013;

CONSIDERATO che il Comune di Poggiorsini, con il ricorso n. 942/13 RR proposto davanti al Tar Puglia, sede di Bari, ha tempestivamente impugnato i provvedimenti adottati dall'Ente Parco e che il TAR Puglia ha rigettato l'istanza cautelare del Comune di Poggiorsini con l'ordinanza n. 00468/2013 Reg. Prov. Caut.;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha emesso l'ordinanza n. 06950/2013 R.R., sulla decisione del TAR, ed ha accolto l'appello proposto dal Comune di Poggiorsini *"ai soli ed esclusivi fini della sollecita trattazione della causa nel merito da parte del primo giudice, ferma restando nelle more l'efficacia della determinazione amministrativa oggetto dell'odierna controversia"*;

CONSIDERATO che nelle more del giudizio fissato dinanzi al T.A.R., in data 04.03.2014, le parti si sono incontrate, manifestando la volontà di definire bonariamente il contenzioso, persistendo il reciproco interesse di realizzare l'intervento di recupero dell'immobile "Masseria Filieri" ed hanno stabilito di sottoscrivere un addendum alla Convenzione sottoscritta;

CONSIDERATO che d'intesa tra le parti è stato predisposto lo schema di addendum che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

CONSIDERATO opportuno incaricare il Direttore f. f. dell'Ente della sottoscrizione dell'addendum alla Convenzione e di adottare tutti i successivi provvedimenti necessari;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 9 comma 5 della Legge 394/1991, così come modificato dall'art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 73/2013 relativo al riordino degli Enti Parco Nazionali, il Presidente, a far data dal 13/01/2014, esercita le funzioni del Consiglio Direttivo fino all'insediamento di quest'ultimo e, comunque, per un periodo non superiore a centottanta giorni, ossia fino al 12 luglio 2014;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è stato inviato al Collegio dei Revisori dei Conti per il tramite del suo Presidente;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Deliberazione.

DI APPROVARE lo schema di addendum alla Convenzione del 06/04/2010 sottoscritta tra l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia ed il Comune di Poggiorsini per la realizzazione di un Centro di prima accoglienza e di ospitalità dei visitatori del Parco presso "Masseria Filieri".

DI INCARICARE il Direttore f.f. dell'Ente della sottoscrizione dell'addendum alla Convenzione e di adottare tutti i successivi provvedimenti necessari

DI ADOTTARE il presente provvedimento a norma dell'art. 9 comma 5 della Legge 394/1991, così come modificato dall'art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 73/2013 relativo al riordino degli Enti Parco Nazionali, in considerazione che il Presidente, a far data dal 13/01/2014, esercita le funzioni del Consiglio Direttivo fino all'insediamento di quest'ultimo e, comunque, per un periodo non superiore a centottanta giorni, ossia fino al 12 luglio 2014.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato inviato al Collegio dei Revisori dei Conti per il tramite del suo Presidente.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio on-line.

L'istruttore

Annabella Digregorio

Annabella Digregorio

Il Presidente
Cesare Veronico

Cesare Veronico

Il Direttore f. f.
Fabio Modesti

Fabio Modesti

ADDENDUM ALLA

CONVENZIONE DEL 06/04/2010

tra l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia ed il Comune di Poggiorsini per la
realizzazione di un Centro di prima accoglienza e di ospitalità dei visitatori del Parco
presso "Masseria Filieri"

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Gravina in Puglia, nella sede
dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia

tra

l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia (per brevità in seguito denominato "Ente Parco"), C.F.
06339200724, rappresentato dal Direttore f.f. Fabio Modesti, domiciliato per la carica presso
la sede dell'Ente

e

il Comune di Poggiorsini (per brevità in seguito denominato "Comune"), C.F. 00822970729,
rappresentato dal Geom. Vincenzo Delvecchio, responsabile del Settore Tecnico del Comune
di Poggiorsini che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune stesso, a ciò
autorizzato in forza del Regolamento Comunale dei Settori e dei Servizi, per la carica
domiciliato in Poggiorsini (BA) alla P.zza Aldo Moro snc

PREMESSO CHE

- in data 06.04.2010 le parti hanno sottoscritto una **convenzione "per la realizzazione di un
centro di prima accoglienza e di ospitalità dei visitatori del Parco presso "Masseria
Filieri"**;

- la convenzione prevede l'impegno dell'Ente Parco "a finanziare con risorse proprie il
progetto di recupero della "Masseria Filieri" ... per un importo non superiore a € 1.200.000,00,
sul proprio Bilancio di Previsione 2010" e l'impegno del Comune di destinare "l'immobile

"Masseria Filieri", individuato in premessa, a centro d'informazione, di prima accoglienza e di ospitalità dei visitatori del Parco Nazionale dell'Alta Murgia..." affidando "i lavori di recupero dell'immobile sopra specificato, previo espletamento di gara d'appalto ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006, sulla base di un progetto preliminare appositamente redatto dai tecnici di cui alla lettera successiva ed approvato dalla Giunta Comunale, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione";

- con deliberazione di G.C. n. 34 del 20.04.2010, il Comune ha provveduto alla nomina di cui all'art. 2 lett. c) e d) della convenzione attenendosi alle indicazioni fornite dall'Ente Parco con la nota prot. n. 1004 del 15.04.2010;

- con deliberazione di G.C. n. 52 del 22.07.2010, il Comune ha approvato il progetto preliminare dei lavori di "recupero funzionale" della Masseria Filieri, così come trasmesso dall'Ente Parco con la nota prot. n. 2068 dell'8.07.2010;

- il Comune ha conseguentemente indetto ed espletato la gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori e relativa progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 (appalto integrato di lavori pubblici);

- con determinazione n. 48 del 03.04.2012 e successiva di rettifica n. 135 del 12.11.2012 del Responsabile del Settore III, il Comune ha aggiudicato in via definitiva i lavori e la progettazione definitiva ed esecutiva alla impresa "Apulia s.r.l.";

- con nota prot. n. 2176 del 20.07.2012, in adempimento a quanto previsto dall'art. 2, lett. d) della convenzione, il RUP ha chiesto all'Ente Parco di comunicare i nominativi del Direttore dei Lavori e/o dell'Ufficio di direzione lavori, nonché del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

- ha fatto seguito la sottoscrizione del contratto di affidamento dei lavori rep. n. 615 del 15.11.2012 tra il Comune di Poggiorsini e l'impresa aggiudicataria;

- il Comune ha trasmesso il progetto definitivo/ esecutivo alla Soprintendenza per i Beni

Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Bari, ai fini dell'acquisizione del parere di

competenza;

- la Soprintendenza con nota acquisita a prot. com. n. 1486/2013, ha comunicato

l'approvazione di quanto previsto in progetto con l'unica condizione che gli "spazi esterni

attigui alla struttura architettonica non vengano pavimentati con betonelle, bensì con materiale

della tradizione locale in pietra calcarea";

- Nelle more dell'espletamento delle procedure di legge per la predisposizione della

progettazione esecutiva, e per il rilascio delle autorizzazioni propedeutiche all'avvio dei lavori,

l'Ente Parco ha sollecitato il Comune di Poggiorsini alla trasmissione degli elaborati progettuali

e di quelli relativi alla sicurezza che sono stati inviati in data 11/03/2013;

- Dall'esame della documentazione inviata, l'Ente Parco ha ravvisato rilevanti criticità negli

elaborati progettuali forniti dalla ditta vincitrice dell'appalto, rappresentandole al Comune di

Poggiorsini ed al RUP con nota prot. n. 1462 dell'08/04/2013. Nella stessa nota si comunicava

altresì l'avvio del procedimento di contestazione ai sensi dell'art. 4 della convenzione del

06/04/2010;

- in data 17/04/2013 il Sindaco del Comune di Poggiorsini ha inoltrato all'Ente Parco una nota

finalizzata a discutere della questione in un incontro poi avvenuto alla presenza del

Presidente dell'Ente Parco, del Direttore e dei funzionari del Servizio tecnico dello stesso

Ente;

- le risultanze della corrispondenza intercorsa e dell'incontro tra le parti non hanno condotto

ad una soluzione condivisa della problematica, sebbene voluta e tentata da ambo le parti.

L'Ente Parco si è visto costretto a comunicare la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 4

della convenzione del 06/04/2010, con nota prot. n. 2586 dell'11/06/2013;

- con il ricorso n. 942/13 RR, proposto davanti al Tar Puglia, sede di Bari, il Comune ha

tempestivamente impugnato i provvedimenti adottati dall'Ente Parco;

- il TAR Puglia ha rigettato l'istanza cautelare del Comune di Poggiorsini con l'ordinanza n.

00468/2013 Reg. Prov. Caut.;

- il Consiglio di Stato ha emesso l'ordinanza n. 06950/2013 R.R., sulla decisione del TAR, ed

ha accolto l'appello proposto dal Comune di Poggiorsini *"ai soli ed esclusivi fini della sollecita*

trattazione della causa nel merito da parte del primo giudice, ferma restando nelle more

l'efficacia della determinazione amministrativa oggetto dell'odierna controversia";

- nelle more del giudizio fissato dinanzi al T.A.R., in data 04.03.2014, le parti si sono

incontrate, manifestando la volontà di definire bonariamente il contenzioso, **persistendo il**

reciproco interesse di realizzare l'intervento di recupero dell'immobile "Masseria Filieri";

Tutto ciò premesso, le parti rappresentate come sopra, ad integrazione e parziale modifica

della convenzione stipulata in data 06.04.2010,

stipulano e convengono quanto segue

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Le parti stabiliscono preliminarmente di eseguire una verifica, a cura di un tecnico esperto

di fiducia individuato e nominato a cura ed onere dell'Ente Parco, che accerti la necessità e

utilità dell'intervento di consolidamento statico della struttura, così come proposto dalla

impresa aggiudicataria dei lavori di restauro; alla luce delle risultanze di tale verifica tecnica, le

parti si impegnano a ridefinire il quadro economico dell'intervento.

3) A conferma di quanto pattuito nell'art. 3 della convenzione del 6.4.2010, l'Ente Parco

conferma il finanziamento con risorse proprie del progetto di recupero della Masseria Filieri

per un importo pari a € 1.200.000,00 (euro unmilione duecentomila/00), mantenendo fermo a

favore del Comune l'importo già corrisposto di euro 120.000,00 (euro centoventimila/00) a

titolo di anticipazione, erogando il residuo importo del finanziamento con le modalità previste

nell'art. 3 della convenzione, secondo capoverso.

4) Il Comune di Poggiorsini si impegna, di seguito alla sottoscrizione del presente addendum,

a depositare nel giudizio n. 942/13 RR davanti al Tar Puglia, sede di Bari, dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Le parti pattuiscono pertanto che il giudizio verrà definito con sentenza che accerti e dichiari la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese e competenze di causa.

L'Ente Parco si impegna, conseguentemente, a revocare tutti provvedimenti adottati a sfavore del Comune di Poggiorsini e quelli impugnati dal Comune stesso davanti al T.A.R. per la Puglia – sede di Bari, con il ricorso n. 942/13;

5) il Comune di Poggiorsini si impegna altresì a sostenere l'eventuale costo aggiuntivo rispetto al finanziamento di € 1.200.000,00 riconosciuto dall'Ente Parco, per gli ulteriori lavori risultanti e quantificati nel nuovo quadro economico a seguito delle verifiche di cui al punto 2) da eseguire per il recupero del corpo di fabbrica della "Masseria Filieri", affinché la stessa sia consegnata completamente recuperata in ogni sua parte per la finalità prevista nella convenzione sottoscritta il 06.04.2010 e qui confermata. Il Comune di Poggiorsini, conferma quanto previsto all'art. 2, lett. a), b) della convenzione stipulata in data 06.04.2010 e a parziale rettifica di quanto previsto alla lett. e), si impegna ad inserire nel proprio bilancio, a partire dall'anno 2015, due distinti capitoli di spesa, con adeguati stanziamenti, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e per la gestione del Centro di prima accoglienza ed ospitalità dei visitatori del Parco;

6) A chiarimento di quanto previsto nell'articolo 5) della convenzione stipulata in data 06.04.2010, le parti stabiliscono che in caso di inottemperanza rispetto agli obblighi assunti per la manutenzione dell'immobile e la gestione del "Centro", l'Ente Parco può sostituirsi al Comune, assumendo la gestione del "Centro" fino al recupero di tutte le spese sostenute per la manutenzione dell'immobile e per la gestione del Centro ed ospitalità dei visitatori del Parco (art. 2, lett. e) della convenzione). Resta ferma la restante parte dell'art. 5. della convenzione.



7) A parziale rettifica di quanto previsto all'art. 6) della convenzione stipulata in data

06.04.2014, le parti si impegnano a disciplinare con separata convenzione il rapporto relativo

alla gestione del Centro di prima accoglienza ed ospitalità dei visitatori del Parco, da stipularsi

entro sei mesi dall'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per il funzionamento della

struttura "Masseria Filieri".

8) Le parti stabiliscono che ogni dubbio sulla interpretazione degli articoli della convenzione e

del presente addendum, debba essere risolto in contraddittorio tra le parti.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla convenzione datata 06.04.2010 e delle

disposizioni di cui al presente addendum, le parti stabiliscono che venga preliminarmente

attivata la procedura di cui all'art. 7) della convenzione.

L'Ente Parco, nel caso rilevi una inosservanza da parte del Comune di Poggiorsini degli

obblighi previsti nella convenzione datata 06.04.2010 e nel presente addendum, non

derivante da incertezze sulla interpretazione degli articoli della convenzione e del presente

addendum, dovrà inviare nota di contestazione di specifico addebito al Comune di Poggiorsini

ed attendere le relative controdeduzioni da parte del Comune stesso. Nel caso ritenga di non

accogliere le controdeduzioni presentate, l'Ente Parco potrà procedere alla risoluzione della

convenzione del 06.04.2010 e del presente addendum, solo previo esperimento della

procedura di cui all'art. 7) della convenzione datata 06.04.2010. Le parti convengono che il

presente articolo interpreta l'art. 4) della convenzione stipulata in data 06.04.2010.

9) Il presente addendum costituisce integrazione ovvero parziale rettifica della convenzione

sottoscritta il 06.04.2010 della quale costituisce parte integrante. Restano, di comune

accordo, confermate tutte le ulteriori parti della convenzione citata non espressamente

richiamate nel presente addendum.

Sottoscrivono il presente atto i difensori delle parti per rinuncia al vincolo di solidarietà.

Letto, confermato e sottoscritto